



2025/959

20.5.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/959 DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 2025

che attua il regolamento (UE) 2018/1542 relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 ottobre 2018 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2018/1542.
- (2) Il 18 novembre 2024 e il 14 febbraio 2025 l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche («OPCW») ha pubblicato relazioni a seguito di due visite di assistenza tecnica in cui si conferma la presenza dell'agente antisommossa CS e dei relativi composti nei campioni raccolti, a indicare un modello di uso per fini antisommossa come metodo di guerra sulla linea del fronte in Ucraina, vietato a norma dell'articolo I, paragrafo 5, della convenzione sulle armi chimiche.
- (3) In tale contesto, e in considerazione della costante minaccia rappresentata dalla proliferazione e dall'uso delle armi chimiche, è opportuno inserire tre entità nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive che figura nell'allegato I del regolamento (UE) 2018/1542.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/1542,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) 2018/1542 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2025

Per il Consiglio

Il presidente

K. KALLAS

⁽¹⁾ GU L 259 del 16.10.2018, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1542/oj>.

Nell'allegato I del regolamento (UE) 2018/1542, rubrica «B) Persone giuridiche, entità e organismi», sono aggiunte le voci seguenti:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi della designazione	Data di inserimento nell'elenco
«4.	Truppe di difesa radiologica, chimica e biologica del ministero della Difesa della Federazione Russa (Войска радиационной, химической и биологической защиты Министерства обороны Российской Федерации)	Indirizzo: Corpus 2, Building 22, Frunze Embankment, 119160 Moscow, Russian Federation Sito web: https://eng.mil.ru/en/structure/forces/ground/structure/rhbz.htm Numero di registrazione: 1037739635890 Codice di identificazione fiscale (INN): 7704195013	Le truppe di difesa radiologica, chimica e biologica sono l'entità competente delle forze armate russe responsabile della guerra chimica e biologica. In tale veste, le truppe di difesa radiologica, chimica e biologica sono coinvolte nell'uso di armi chimiche da parte della Federazione russa. Tra dette armi chimiche figurano gli agenti antisommossa, tra cui il gas CS, utilizzati come metodo di guerra dalle forze russe in Ucraina, in violazione dell'articolo I, paragrafo 5, della convenzione sulle armi chimiche, di cui la Russia è uno Stato parte. L'uso del gas CS è stato confermato nelle relazioni pubblicate nel novembre 2024 e nel febbraio 2025 dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW), a seguito di visite di assistenza tecnica in Ucraina. Le truppe di difesa radiologica, chimica e biologica sono pertanto coinvolte nell'uso di armi chimiche.	20.5.2025
5.	27° centro scientifico del ministero della Difesa (27-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны Российской Федерации)	Indirizzo: 51 st Khoroshevsky Passage, 123007 Moscow, Russian Federation Tel. + 7 (495) 945 76 96 Codice di identificazione fiscale (INN): 7714676767 Sito web: http://eng.mil.ru/en/science/sro/infrmation.htm?id=10992@morfOrgScience E-mail: fin27cnii@mail.ru Entità associata: Truppe di difesa radiologica, chimica e biologica del ministero della Difesa della Federazione Russa	Il 27° centro scientifico del ministero della Difesa russo è un'unità subordinata delle truppe di difesa radiologica, chimica e biologica. In quanto principale entità di ricerca all'interno dell'esercito russo, appartiene al comparto militare russo ed è associato allo sviluppo e all'uso di agenti chimici. Il 27° centro scientifico del ministero della Difesa russo è pertanto associato alle truppe di difesa radiologica, chimica e biologica.	20.5.2025

	Nome	Informazioni identificative	Motivi della designazione	Data di inserimento nell'elenco
6.	33° istituto centrale di ricerca e sperimentazione scientifica del ministero della Difesa russo (33 Центральный научно-исследовательский испытательный институт Министерства обороны Российской Федерации)	Indirizzo: 1 Ulitsa Krasnoznamennaya, Volsk-18/Shikhany, Saratov Oblast, Russian Federation; Krasnoznamennaya Street 1, Volsk-18, Saratov, 412918 Russian Federation Tel. + 7 (343) 255 99 88 Codice di identificazione fiscale (INN): 6441013942 / 644101001 Sito web: https://ens.mil.ru/science/SRI/information.htm?id=12027@morfOrgScience Email: 33cnii-fes@mil.ru Entità associata: Truppe di difesa radiologica, chimica e biologica del ministero della Difesa della Federazione Russa	Il 33° istituto centrale di ricerca e sperimentazione scientifica del ministero della Difesa russo è un'unità subordinata delle truppe di difesa radiologica, chimica e biologica. In quanto principale entità di ricerca e sperimentazione in ambito chimico all'interno dell'esercito russo, appartiene al comparto militare russo ed è associato allo sviluppo e all'uso di agenti chimici. Il 33° istituto centrale di ricerca e sperimentazione scientifica del ministero della Difesa russo è pertanto associato alle truppe di difesa radiologica, chimica e biologica.	20.5.2025»